


IL PRESIDENTE  
*[Handwritten signature]*

IL SEGRETARIO  
*[Handwritten signature]*

Allegato alla delibera  
del Consiglio Comunale  
N° 32 del 12.5.09



## Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona

### REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 12/5/09)

## Sommario

Art. 1. Oggetto del regolamento

Art. 2. Definizioni

Art. 3. Titolare del trattamento

Art. 4. Responsabili del trattamento

Art. 5. Responsabile dei sistemi informativi comunali

Art. 6. Incaricati del trattamento

Art. 7. Modalità di trattamento dei dati

Art. 8. Affidamento a terzi di attività o di servizi che implicino il trattamento di dati personali

Art. 9. Diritti dell'interessato

Art. 10. Sistemi di videosorveglianza

Art. 11. Misure di sicurezza

Art. 12. Accesso a documenti amministrativi

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, in attuazione del “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (di seguito denominato “*Codice*”) disciplina:
- a) il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite o utilizzate dal Comune di San Martino Buon Albergo;
  - b) le modalità di individuazione del “Titolare” del trattamento dei dati e quelle di nomina dei “Responsabili” e degli “Incaricati”;
  - c) le modalità di adempimento agli obblighi in materia di “misure di sicurezza”, al fine di garantire il corretto trattamento cartaceo e/o informatizzato dei dati.

**Art. 2**  
**Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento, per le definizioni di banca dati, trattamento, dato personale, dati sensibili, dati giudiziari, titolare, responsabile, incaricato, interessato, comunicazione, diffusione, dato anonimo, blocco e Garante, nonché per i contenuti delle attività di trattamento, si fa riferimento al *Codice*.
2. Per *finalità istituzionali*, ai fini del presente Regolamento, si intendono:
- le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti;
  - le funzioni svolte per mezzo di accordi, intese, convenzioni e mediante gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente;
  - i compiti e le attività svolte in relazione ai programmi esplicitati nella Relazione Previsionale e Programmatica ed i relativi obiettivi recepiti nel Piano Esecutivo di Gestione.
3. L’Amministrazione comunale, nell’assolvimento delle proprie finalità istituzionali, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga con modalità che assicurino il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali con riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed alla protezione dei dati delle persone fisiche e giuridiche.

**Art. 3**  
**Titolare del trattamento**

1. Titolare del trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di San Martino Buon Albergo, nell’ambito della propria organizzazione, è lo stesso Ente comunale nel suo complesso, rappresentato dal Sindaco che si avvale per le relative funzioni del Segretario comunale, nonché del Responsabile dei Sistemi Informativi e dei Responsabili dei Servizi.
2. Il Titolare provvede:
- a) a richiedere, ove necessario, le autorizzazioni e ad effettuare le dovute comunicazioni al Garante per il trattamento o la comunicazione dei dati personali;
  - b) agli adempimenti prescritti dal *Codice* riguardo all’adozione delle misure minime di sicurezza, e ad adottare, per quanto di competenza, le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, redigendo ed aggiornando il *Documento Programmatico sulla Sicurezza* di cui al punto 19 dell’Allegato B del Codice;
  - c) ad impartire ai Responsabili le necessarie istruzioni e le direttive di massima per la corretta gestione e tutela dei dati personali, ivi compresa la loro integrità e sicurezza;



d) a verificare periodicamente la corrispondenza dell'attività svolta dai Responsabili alle disposizioni di legge e regolamentari, alle istruzioni ed alle direttive impartite, anche con riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza dei dati.

#### **Art. 4**

##### ***Responsabili del trattamento***

1. I Responsabili del trattamento dei dati personali sono designati dal Titolare tra i Responsabili dei Servizi. Essi sono responsabili di tutte le banche dati personali utilizzate dagli uffici di rispettiva competenza, nonché dei relativi trattamenti. Per esigenze organizzative il Titolare può nominare, con specifico atto, altri Responsabili, scelti tra persone che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

2. In generale, il Responsabile del trattamento, attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare:

a) nomina per iscritto, per quanto di competenza, gli Incaricati di ciascun trattamento, dotandoli, sulla base delle direttive di massima impartite dal Titolare, delle istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali, specificando l'ambito del trattamento consentito a ciascuno di essi ed eseguendo gli opportuni controlli;

b) in materia di trattamento di dati sensibili e giudiziari, adotta idonee e preventive misure di sicurezza volte a dare piena attuazione alle disposizioni contenute nella vigente normativa, definendo soluzioni tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali che tengano conto della specificità del trattamento dei dati in questione e delle particolarità connesse alle operazioni su di essi eseguibili;

c) provvede alla verifica periodica delle banche dati esistenti e stabilisce, all'occorrenza, le procedure da adottare per il trattamento di nuovi o particolari categorie di dati;

d) cura l'informativa agli interessati predisponendo, in particolare, la modulistica, o altre forme idonee di informazione nel caso di una generalità di interessati non immediatamente identificabili, inerente le attività di competenza, facendo espresso riferimento, in caso di dati sensibili e/o giudiziari, alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base ai quali è effettuato il trattamento; l'informativa deve essere completa e contenere, sia pure in modo sintetico, tutte le notizie previste dall'ar. 13 del Codice;

e) vigila sulla comunicazione dei dati personali e sulla loro diffusione;

f) adotta le misure previste a proprio carico dal *Documento Programmatico sulla Sicurezza* in stretta collaborazione con il Responsabile dei Sistemi Informativi.

3. Il Responsabile del trattamento ha, altresì, l'obbligo:

a) di verificare periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità istituzionali perseguite nei singoli casi disponendone, se necessario, la cancellazione totale o parziale, o il blocco qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento;

b) di trattare i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o a banche dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, o comunque automatizzati, mediante l'utilizzo di tecniche di cifratura, di codici identificativi o di altri sistemi che permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità;

c) di conservare separatamente da ogni altro i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, adottando le cautele di cui alla lettera precedente anche quando sono tenuti in archivi o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

#### **Art. 5**

##### ***Responsabile dei sistemi informativi comunali***

1. Il Responsabile dei Sistemi Informativi comunali garantisce e tutela la sicurezza delle applicazioni informatiche e dei database distribuiti sulla rete nel rispetto dei principi sanciti dal *Codice* e collabora con il Titolare e con i Responsabili per l'individuazione delle soluzioni informatiche più idonee, tenuto conto della specificità dei trattamenti.

#### Art. 6

##### *Incaricati del trattamento*

1. I Responsabili del trattamento dei dati provvedono, nell'ambito delle strutture di competenza, alla nomina individuale dei soggetti incaricati del trattamento mediante specifica lettera d'incarico.
2. L'incaricato può essere, altresì, individuato, come previsto dall'art.30, comma 2 del *Codice*, attraverso la documentata preposizione della persona fisica ad un'unità organizzativa per la quale è stato individuato, per iscritto, l'ambito di trattamento consentito agli addetti dell'unità medesima.
3. Gli Incaricati effettuano le operazioni di trattamento dei dati conformandosi alle istruzioni del Titolare e del Responsabile, nel rispetto della normativa vigente e della prassi interna anche per quanto riguarda gli interventi da attuare in materia di sicurezza dei dati e dei sistemi. Provvedono a fornire l'informativa agli interessati ai sensi dell'art.13 del Codice e verificano che ciascuna operazione di comunicazione e diffusione dei dati sia conforme alle disposizioni di legge e di regolamento.
4. Nei casi di trattamenti occasionali di dati che siano da svolgere da parte di soggetti non incaricati, il Responsabile del trattamento può nominare, per iscritto, tali soggetti come incaricati di specifici ambiti di trattamento e di specifiche operazioni, fornendo loro le necessarie istruzioni operative.

#### Art. 7

##### *Modalità di trattamento dei dati*

1. I dati in possesso del Comune di San Martino Buon Albergo possono essere trattati sia in modo informatizzato sia senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati. In ogni caso devono essere adottate tutte le misure necessarie a garanzia della sicurezza dei dati personali.
2. Al fine di tutelare la riservatezza delle persone, nelle ipotesi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prevedano la pubblicazione obbligatoria di atti, documenti o provvedimenti, il Responsabile del trattamento, tenuto conto del *principio di necessità*, dovrà valutare se la finalità di trasparenza e di comunicazione può essere perseguita senza divulgare dati personali. Diversamente, dovrà rispettare l'ulteriore *principio di proporzionalità* per il quale i tipi di dati e il genere di operazioni svolte devono comunque essere *pertinenti e non eccedenti* rispetto alle finalità perseguite.
3. Il Titolare assicura adeguate garanzie in ordine al trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuato dal personale incaricato e/o da altri soggetti che operino per il Comune, in attuazione di quanto previsto dal *Codice* e dal *Disciplinare Tecnico* allo stesso allegato.
4. E' vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati.
5. E' vietata la diffusione e la comunicazione di dati personali a terzi in difetto di espressa disposizione di legge o regolamento. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici è ammessa anche in mancanza di una norma di legge o regolamento che lo preveda quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali; in tal caso è necessario, ai sensi dell'art.39 del *Codice*, darne comunicazione al Garante.
6. Non si considera comunicazione la trasmissione e l'accesso ai dati da parte del personale incaricato delle varie articolazioni organizzative del Comune qualora il trasferimento e l'accesso avvenga per ragioni d'ufficio, nell'esercizio delle mansioni proprie di ciascun soggetto.

7. I Responsabili sono, tuttavia, tenuti ad adottare idonee e preventive misure al fine di limitare l'accesso e la trasmissione dei dati sensibili ai soli casi di effettiva necessità per lo svolgimento delle funzioni ed attività dell'Ente.

#### **Art. 8**

##### ***Affidamento a terzi di attività o di servizi che implicano il trattamento di dati personali.***

1. Salvo diversa disciplina contenuta nelle convenzioni, nei contratti, nei disciplinari o negli altri atti che regolano in modo specifico i rapporti, il trattamento di dati personali da parte di soggetti esterni per lo svolgimento di finalità istituzionali proprie del Comune di San Martino Buon Albergo è da considerare, ai fini dell'applicazione del *Codice*, come trattamento interno all'Ente.

2. In tal caso, salvo diversa specifica disciplina contenuta nei documenti regolanti il rapporto, Titolare è il Comune e Responsabile o Incaricato è il soggetto esterno che collabora con l'Ente. In specifico, nell'ambito dei trattamenti presi in considerazione nel presente articolo, il soggetto esterno qualora sia:

a) persona giuridica o pubblica amministrazione o ente o associazione, viene designato, di norma, Responsabile del trattamento dei dati personali. Esso, a sua volta, individua, all'interno della propria organizzazione, l'incaricato (o gli incaricati) per gli specifici trattamenti e dà contestuale comunicazione di tali nominativi al Comune, Titolare del trattamento;

b) persona fisica, è individuato, di regola e salvo diversa disciplina, quale Incaricato del trattamento ai sensi dell'art.7 del presente Regolamento.

3. Le convenzioni, i contratti o gli altri atti che regolano i rapporti con tali soggetti devono contenere specifiche norme che obblighino all'osservanza delle prescrizioni del *Codice*. Ai soggetti designati sono fornite, altresì, le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, per gli opportuni controlli nei limiti dell'incarico o dei rapporti contrattuali o istituzionali, individuando l'ambito di comunicazione e diffusione dei dati stessi.

4. Il Responsabile del trattamento esterno assicura al Titolare regolare ritorno di informazione sui trattamenti di competenza. Segnala, altresì, ogni fatto e situazione, rilevante ai fini del *Codice*, che richieda un suo intervento.

#### **Art. 9**

##### ***Diritti dell'interessato***

1. Alla persona fisica, alla persona giuridica, all'ente o all'associazione cui si riferiscono i dati personali sono garantiti i diritti previsti dall'art.7 del *Codice*, da esercitarsi con le modalità stabilite nei successivi artt.8 e 9.

2. La richiesta di accesso ai dati personali che lo riguardano può essere inoltrata dall'interessato al Titolare o al Responsabile del trattamento.

#### **Art. 10**

##### ***Sistemi di videosorveglianza***

1. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza da parte del Comune di San Martino Buon Albergo costituisce una tipologia particolare di trattamento dei dati. Esso è svolto nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, del Provvedimento Generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante in data 29 aprile 2004 e successive eventuali modifiche nonché di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

2. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza da parte del Comune di San Martino Buon Albergo deve comunque essere effettuato garantendo il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

## Art. 11

### *Misure di sicurezza*

1. I Responsabili del trattamento, anche con l'ausilio della struttura addetta ai Sistemi Informativi comunali, adottano, nell'ambito delle articolazioni organizzative cui sono preposti, in relazione allo sviluppo tecnologico ed all'evoluzione del quadro normativo di riferimento, disposizioni organizzative ed idonee e preventive misure di sicurezza, conformandosi al dettato del *Codice*, del *Disciplinare Tecnico* ad esso allegato e del *Documento Programmatico sulla Sicurezza*, al fine di:

a) ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, ivi compresi quelli memorizzati su supporti magnetici e ottici, nonché delle banche dati e dei locali ove le stesse sono collocate;

b) evitare l'accesso non autorizzato agli archivi, alle banche dati, alla rete e, in generale, ai servizi informatici del Comune vietando, in particolare, in mancanza di preventiva autorizzazione e di idonei accorgimenti, l'installazione di dispositivi di connessione a reti esterne su personal computer collegati alla rete comunale, nonché l'utilizzo della posta elettronica per la trasmissione di documenti contenenti dati personali;

c) prevenire trattamenti di dati non conformi alla legge o ai regolamenti.

2. In particolare, nell'individuazione delle misure minime di sicurezza, ciascun Responsabile tiene conto:

- della peculiarità dei dati raccolti, detenuti o trattati;
- della tipologia –cartacea o informatizzata- delle banche dati;
- dello sviluppo tecnologico della strumentazione informatica in dotazione alla propria struttura;
- dell'abilità e professionalità degli operatori incaricati.

3. In caso di trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza, il Responsabile, in conformità alle previsioni della vigente normativa in materia di videosorveglianza, adotta idonee e preventive misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Predisporre, inoltre, l'informativa in ordine alle modalità di funzionamento dei sistemi medesimi, specificando le finalità organizzative e di sicurezza dei servizi.

4. Le misure di sicurezza informatiche e le direttive informatiche, dettate dal Responsabile dei Sistemi Informativi comunali, sono osservate da tutti i soggetti titolari di postazione di lavoro informatizzata. Tali soggetti, nell'ipotesi di dispersioni accidentali di dati, eliminazione di banche dati, conservazione separata di banche dati, intrusioni, provvedono a comunicare al Responsabile del trattamento di riferimento tutte le informazioni utili per l'attivazione delle procedure consequenziali o d'urgenza necessarie.

## Art. 12

### *Accesso a documenti amministrativi*

1. In materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, il principio di trasparenza può prevalere sulla tutela della riservatezza, consentendo al legittimo titolare del diritto di accedere anche ai documenti contenenti dati personali di terzi la cui conoscenza sia necessaria per la cura o la difesa dei suoi interessi giuridici.

2. Nel caso di istanza di accesso a documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di terzi, l'accesso è consentito solamente se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.